

# NEWSLETTER



Numero 8/2020

## IN QUESTO NUMERO

### LEGISLAZIONE

Il nuovo OIC 33 disciplina il passaggio ai principi contabili nazionali

Bonus pubblicità al 30% degli investimenti

### INTERPRETAZIONI

Le finanze commentano le proroghe per i ruling e il patent box

Dalle Entrate una circolare con le FAQ sulle proroghe

Le regole per attribuire le riserve in sospensione nella scissione

Perdite riportabili nella fusione inversa

### GIURISPRUDENZA

La Cassazione non giudica elusivo il leveraged cash out

### DOTTRINA

Il CNDCEC aggiorna la relazione unitaria del Collegio sindacale

Assoholding per le assemblee suggerisce la videoconferenza

## BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

### LEGISLAZIONE

#### **Il nuovo OIC 33 disciplina il passaggio ai principi contabili nazionali**

L'Organismo italiano di contabilità ha licenziato in data 25.3.2020 la versione definitiva del principio contabile OIC 33, dedicato al passaggio ai principi contabili nazionali.

Il principio contabile disciplina le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (principi contabili internazionali, ecc.). Pertanto, nella fase di transizione ai principi contabili nazionali, la società non applica le specifiche regole di transizione contenute nei principi contabili nazionali.

Obiettivo dell'OIC 33 è quello di fornire al lettore del bilancio la chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti dall'adozione dei principi contabili nazionali attraverso sia l'indicazione dell'impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio, sia il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente.

*Organismo italiano di contabilità, Principio contabile OIC 33 – Passaggio ai principi contabili nazionali, marzo 2020*

### DOTTRINA

#### **Il CNDCEC aggiorna la relazione unitaria del Collegio sindacale**

Nel documento approvato dal CNDCEC è stata aggiornata la versione dell'anno precedente per tenere conto delle novità normative (in particolare del primo incarico di revisione legale nelle nano-imprese) e delle circostanze del periodo. In merito alle nano-imprese, si offrono alcuni spunti per il sindaco-revisore, specialmente se nominato in ottemperanza alla disposizione inizialmente vigente in materia per effetto del Dlgs. n. 14/2019.

Per quanto riguarda gli adempimenti di sottoscrizione della relazione, in questo periodo di difficoltà negli spostamenti, il documento del CNDCEC precisa che *“in considerazione delle difficoltà operative legate alla diffusione pandemica del Covid-19 e dei provvedimenti normativi restrittivi che condizionano la libera circolazione delle persone, in via eccezionale, la relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio 2019, anche in caso di approvazione non unanime, può essere sottoscritta solo dal presidente, a nome del collegio, precisando tale circostanza.”*

*CNDCEC, Relazione unitaria del Collegio sindacale incaricato della revisione legale, marzo 2020*

#### **Assoholding per le assemblee suggerisce la videoconferenza**

In una nota del 27 marzo, Assoholding interviene sul tema dello svolgimento delle assemblee societarie con le nuove regole dettate dall'articolo 106 del DI 19/2020.

In particolare, secondo l'associazione, *“alla luce delle recenti disposizioni si ritiene preferibile una assemblea a distanza mediante l'utilizzo del mezzo della videoconferenza, la quale possa essere idoneo a garantire il pieno rispetto del metodo collegiale, lo scambio di opinioni anche per iscritto ovvero la condivisione di file e documenti, il tutto non solo per garantire gli adempimenti tipici della presidenza ed agevolare i lavori dell'assemblea, ma altresì per garantire il rispetto di requisiti minimi previsti dalla legge, anche in termini di partecipazione e valida espressione del consenso benché a distanza.”*

Assoholding, Nota del 27 marzo 2020

## IMPOSTE SUI REDDITI

### INTERPRETAZIONI

#### Le finanze commentano le proroghe per i ruling e il patent box

La circolare 7/E commenta le novità introdotte dall'articolo 67, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Questa norma ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini previsti dalle disposizioni che disciplinano:

- gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
- le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento
- la procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. patent box).

Agenzia delle Entrate, Circolare 27.3.2020 n. 7

## ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

### LEGISLAZIONE

#### Bonus pubblicità al 30% degli investimenti

L'articolo 98 del decreto legge 18/2020 ha modificato le norme sul credito di imposta per gli investimenti pubblicitari.

Il nuovo testo dell'articolo 57-bis del decreto-legge 50/2017 prevede ora che, limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento varato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

Per l'anno 2020, la comunicazione telematica dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

Decreto legge 18/2020, articolo 98

### INTERPRETAZIONI

#### Dalle Entrate una circolare con le FAQ sulle proroghe

L'Agenzia delle Entrate ha dedicato la circolare 8/E del 3.4.2020 alle risposte alle principali questioni che riguardano le proroghe introdotte dal DL 18/2020.

Il documento è articolato in cinque sezioni:

- proroga e sospensione dei termini per i versamenti e gli altri adempimenti;

- sospensione dell'attività degli enti impositori, dei versamenti per i carichi affidati all'agente della riscossione e dei termini per i procedimenti tributari;
- misure specifiche a sostegno delle imprese (credito di imposta per negozi e botteghe);
- misure specifiche a sostegno dei lavoratori;
- altre disposizioni (principalmente, le erogazioni liberali).

Agenzia delle Entrate, Circolare 8/E del 3 aprile 2020

## GIURISPRUDENZA

### La Cassazione non giudica elusivo il leveraged cash out

Nell'ordinanza 17 marzo 2020 n. 7359 la Corte di Cassazione ha escluso la natura elusiva relativamente ad un'operazione di "leveraged cash out". In particolare, il caso esaminato ha riguardato un insieme di operazioni riorganizzative poste in sequenza (fusione, costituzione di una nuova società, conferimento d'azienda, rivalutazione di partecipazioni sociali e trasferimento di partecipazioni), in parte intervenute infragruppo, al termine del quale un socio di minoranza aveva provveduto a cedere la propria quota non qualificata (già rivalutata ai sensi dell'articolo 2 della Legge 282/2002).

La Corte di Cassazione ha confermato la liceità del comportamento tenuto dal contribuente in quanto sono state riconosciute:

- l'avvenuta dimostrazione (anche attraverso la produzione dei relativi verbali assembleari) dell'effettiva sussistenza di esigenze di ristrutturazione del gruppo;
- l'assenza di un indebito risparmio d'imposta, considerato che la rivalutazione delle partecipazioni era stata effettuata in applicazione di specifiche disposizioni di legge aventi finalità agevolativa.

Cassazione, Ordinanza 17 marzo 2020 n. 7359

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### INTERPRETAZIONI

#### Le regole per attribuire le riserve in sospensione nella scissione

Le risposte fornite in due interpelli a proposito della stessa operazione riguardano rispettivamente:

- i criteri per imputare le riserve di rivalutazione;
- l'assenza di abuso del diritto.

Il primo problema si pone per un immobile attribuito in misure diverse a scissa e beneficiaria nell'ambito di una operazione in cui il patrimonio netto contabile è stato invece imputato in parti uguali. L'immobile è stato oggetto di una rivalutazione per la quale è ormai interamente decorso il periodo di sospensione (l'arco di tempo in cui la cessione del bene fa decadere dagli effetti della rivalutazione).

La risposta all'interpello n. 97/E del 27 marzo 2020 conferma che il criterio generale da adottare ogni volta che in una scissione è presente nel patrimonio della scissa una riserva di rivalutazione è il seguente:

- se non è ancora decorso il periodo di sospensione previsto dalla legge, risultano ancora rilevanti le vicende specifiche legate alla permanenza del bene nel patrimonio, e quindi in sede di scissione la riserva deve seguire il bene;
- se il periodo di sospensione è terminato, le vicende del bene non sono più rilevanti e la riserva di rivalutazione deve essere ripartita in proporzione ai patrimoni netti.

Per quanto riguarda la valutazione sulla elusività dell'operazione, la risposta all'interpello 98/E del 27 marzo 2020 conferma che quest'operazione non presenta profili di rischio. Si tratta infatti di una separazione tra due attività di impresa, attuata in modo rispettoso delle effettive quote di partecipazione al capitale da parte dei soci della scissa.

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 27 marzo 2020, n. 97*

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 27 marzo 2020, n. 98*

## **Perdite riportabili nella fusione inversa**

L'Agenzia delle Entrate, confermando molte risposte date in precedenza, ha consentito il riporto delle perdite in una operazione di fusione inversa.

Nel caso specifico proposto nell'interpello, una delle due società partecipanti alla fusione non poteva applicare il test di vitalità in quanto neo costituita, mentre per la società operativa:

- il test sui costi per il personale può essere disapplicato in quanto negli ultimi mesi la società aveva esternalizzato molti costi amministrativi (mediante scorporo di un ramo di azienda);
- il patrimonio netto risulta diminuito, ma in funzione di costi straordinari non ricorrenti.

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 3.4.2020 n. 101*